

---

## **PROTOCOLLO DI INTESA**

PER LA REALIZZAZIONE E LO SVILUPPO SINERGICO DI NUOVE INIZIATIVE DI  
RICERCA, INNOVAZIONE E DIVULGAZIONE  
IN CAMPO BLUE ECONOMY E TUTELA DELL'ECOSISTEMA MARINO

---

Tra

**OSSERVATORIO NAZIONALE PER LA TUTELA DEL MARE - ONTM**

e

**LEGA NAVALE ITALIANA**

## PROTOCOLLO DI INTESA

Tra

**OSSERVATORIO NAZIONALE PER LA TUTELA DEL MARE - ONTM**, con sede legale in Albissola Marina SV, Piazza Sisto IV, *Codice Fiscale* 92112860090 e *Partita Iva* 01837680097 (“**ONTM**”), in persona del Presidente Roberto Minerdo, munito dei necessari poteri,

- *Da una parte* -

e

**LEGA NAVALE ITALIANA** (nel seguito denominata L.N.I.), con sede e domicilio in Roma, Via Guidubaldo del Monte n. 54, *Codice Fiscale e Partita IVA* n. 01078730585, agli effetti del presente atto rappresentata dal Presidente Nazionale, Amm.Sq. (Aus) Donato MARZANO, domiciliato per la carica presso la sede della LNI.

- *Dall'altra parte* -

(Di seguito ONTM e LNI sono anche indicate, singolarmente, come la “**Parte**” e, collettivamente, come le “**Parti**”).

\* \* \*

### PREMESSO CHE

1. ONTM è un Ente senza scopo di lucro che si pone l’obiettivo di valorizzare la risorsa Mare quale *asset* strategico dell’architettura economico sociale del Paese, attraverso un’attività di innovazione e ricerca tecnologica, divulgazione e sensibilizzazione, tendendo alla creazione di un modello virtuoso di rappresentanza dei temi ambientali rivolto a tutto il territorio nazionale, europeo e internazionale, il quale punti – altresì – al massimo livello di attenzione da parte dell’opinione pubblica, delle Istituzioni e degli *stakeholder* in generale.
2. la L.N.I., fondata a La Spezia nell’anno 1897 e diventata Ente Morale con Regio Decreto del 28 febbraio 1907, n. XLVIII, è Ente Pubblico non economico preposto a servizi di pubblico interesse a norma della Legge 20 marzo 1975, n. 70, che opera sotto la vigilanza dei Ministeri della Difesa e delle Infrastrutture e Trasporti ed è altresì associazione apolitica, senza finalità di lucro;
3. la L.N.I. si ispira ai principi dell’associazionismo, sanciti dalla Legge 7 dicembre 2000 n. 383, al fine di svolgere attività di promozione e utilità sociale a norma dell’art. 2 della stessa Legge; riunisce in Associazione cittadini che volontariamente operano per diffondere nel popolo italiano, in particolare tra i giovani, l’amore per il mare, la cultura dell’ambiente e la conoscenza dei problemi marittimi, sviluppando iniziative promozionali, culturali, sportive, ambientaliste e naturalistiche idonee al conseguimento degli scopi statutari.
4. La L.N.I. promuove e sostiene la pratica del diporto e delle altre attività nautiche e sviluppa corsi di formazione, di concerto con le Amministrazioni pubbliche e le Federazioni sportive del CONI concorrendo all’insegnamento della cultura nautica, ai sensi del Decreto Legislativo 18 luglio 2005 n. 171;
5. la L.N.I. può contare su oltre 55.000 soci iscritti, su un complesso di 80 Basi Nautiche e su oltre 254 strutture periferiche fra Sezioni e Delegazioni presenti su tutto il territorio nazionale, che rappresentano lo strumento attraverso il quale persegue le sue finalità.

6. ONTM e LNI intendono gettare le basi al fine di instaurare una collaborazione tesa a sviluppare il costruttivo dialogo, anche in termini programmatici, che sia inerente gli ambiti ed i progetti di comune interesse in ambito New Blue Economy e Green Defence.

7. Alla luce di ciò, le Parti hanno deciso di individuare nel presente Protocollo d'Intesa (il "**Protocollo**") le finalità che le medesime intendono perseguire e le attività che le medesime intendono a porre in essere.

#### TUTTO CIÒ PREMESSO

che costituisce parte integrante e sostanziale del presente Protocollo, le Parti convengono e stipulano quanto segue.

\* \* \*

### 1. PREMESSE E ALLEGATI

1.1. Le premesse (le "**Premesse**") e gli allegati (gli "**Allegati**") sono parte integrante e sostanziale del Protocollo ed assumono ad ogni effetto valore di patto.

\*

### 2. DEFINIZIONI

2.1. Tutti i termini definiti con la lettera maiuscola nelle Premesse, o altrove nel presente Protocollo, hanno il significato per ciascuno di essi qui di seguito indicato:

(i) "**Allegati**": si intendono gli allegati al presente Protocollo;

(ii) "**Premesse**": si intendono le premesse al Protocollo;

(ii) "**Parte**": si intende, alternativamente, ONTM, ovvero, LNI;

(i) "**Protocollo**": si intende il presente Protocollo d'Intesa.

(iii) "**Parti**": si intendono, congiuntamente, ONTM e LNI;

\*

### 3. OGGETTO DEL PROTOCOLLO

3.1. Le Parti danno espressamente atto che con la sottoscrizione del presente Protocollo le medesime intendono formalizzare il loro interesse a dare vita a un progetto di sviluppo comune e sinergico di nuove iniziative di ricerca, innovazione e divulgazione in campo *blue economy* e tutela dell'ecosistema marino, tendendo al massimo livello di attenzione da parte dell'opinione pubblica, delle istituzioni e degli *stakeholder* in generale.

3.2. In particolare, in attuazione del presente Protocollo, fermo quanto previsto al successivo Articolo 5, ciascuna Parte potrà farsi promotrice nei confronti dell'altra, ricercando il relativo sostegno – a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo – nell'ambito di iniziative relative a:

i) ricerca in campo innovativo e tecnologico nel campo della *blue economy*;

ii) ricerca in campo innovativo e tecnologico nel campo della tutela delle coste e dell'intero ecosistema marino;

iii) divulgazione di temi di interesse comune, per il tramite dell'organizzazione di convegni e/o occasioni di incontro e approfondimento su argomenti specifici;

iv) organizzazione e sviluppo di progetti formativi, di workshop, di seminari di alti rappresentanti delle Parti

su tematiche di interesse;

») sviluppo di partenariati strategici in progetti ed attività di ricerca per l'avvicinamento dei giovani alla cultura del mare, della marittimità, delle acque interne e dell'uso sostenibile della risorsa idrica in generale. Sviluppo di progetti di ricerca nel settore dell'educazione ambientale, anche avvalendosi delle capacità di monitoraggio ambientale che la L.N.I. può assicurare avvalendosi della diffusione capillare dei propri soci lungo le coste nazionali;

\*

#### **4. ATTUAZIONE DEL PROTOCOLLO**

4.1. Le Parti danno atto che per l'attuazione del Protocollo le medesime potranno sottoscrivere successivi accordi attuativi relativi a singole, specifiche, iniziative, nominare propri referenti deputati alla supervisione delle singole attività o, ancora, comitati e/o commissioni di coordinamento qualora ve ne fosse la volontà e necessità.

4.2. In ogni caso, le singole attività attuative del Protocollo dovranno essere concordate preventivamente tra le Parti, tenuto conto dei relativi impegni di tempo e risorse, avendo ciascuna Parte la facoltà di non dar seguito a specifiche iniziative proposte dall'altra, qualora queste non fossero di interesse o non vi fosse la possibilità di dedicarvi opportune risorse.

4.3. Il presente Protocollo non comporta oneri economici a carico delle Parti. Gli eventuali oneri economici relativi all'attuazione di singoli progetti e/o attività saranno di volta in volta preventivati e condivisi tra le Parti prima del relativo avvio.

\*

#### **5. DURATA E SCIoglIMENTO**

5.1 Il Protocollo ha una durata pari a 2 (due) a decorrere dalla data di sottoscrizione, ed è rinnovabile, per il medesimo periodo con semplice accordo scritto tra le Parti.

5.2 In caso di scadenza del Protocollo e di mancato rinnovo, è fatta – comunque – salva la garanzia dell'ultimazione delle attività e dei progetti in corso al momento della scadenza del Protocollo.

5.3 Le Parti hanno la facoltà di recedere unilateralmente dal Protocollo, ovvero, di scioglierlo consensualmente. Nel primo caso, il recesso di una Parte nei confronti dell'altra dovrà essere esercitato a mezzo pec, con effetto decorsi 30 (trenta) giorni da detta comunicazione scritta. In ogni caso, tanto in caso di recesso, quanto in caso di risoluzione consensuale del Protocollo, rimangono ferme le previsioni di cui al precedente Paragrafo 5.2.

\*

#### **6. RISERVATEZZA**

6.1. Le Parti si impegnano, tramite apposite procedure, a non divulgare all'esterno dati, notizie o informazioni di carattere riservato eventualmente acquisite a seguito e in relazione alle attività oggetto del Protocollo.

\*

#### **7. PUBBLICITÀ DEL PROTOCOLLO**

7.1. Fermo quanto previsto al precedente Articolo 6, le Parti danno espressamente atto della possibilità per ciascuna di esse di rendere noto ai terzi l'esistenza del Protocollo e le generiche finalità che il medesimo si prefigge, nonché, gli eventuali singoli progetti e/o attività posti in essere in attuazione del medesimo, salvo diversa indicazione proveniente da una delle Parti.

7.2. Con la sottoscrizione del Protocollo, le Parti riconoscono la reciproca possibilità di utilizzo dei rispettivi loghi e segni identificativi nel proprio materiale e documentazione informativa e comunicativa, quale, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, siti internet e presentazioni, ferma, in ogni caso, la necessità di raccogliere il rispettivo, previo, consenso per iscritto.

\*

## 8. LEGGE APPLICABILE, FORO COMPETENTE, LINGUA E INTERPRETAZIONE DEL PROTOCOLLO

8.1. Il presente Protocollo è regolato dalla legge italiana. Qualsiasi controversia in ordine alla sua interpretazione ed esecuzione viene espressamente devoluta al Tribunale competente per legge.


8.2. Il presente Protocollo è redatto in lingua italiana e ad essa dovrà farsi esclusivo riferimento ai fini dell'interpretazione dello stesso. Salvo che il contesto o le disposizioni esplicite del Protocollo dispongano diversamente:


- a) le parole al singolare comprendono anche il plurale e viceversa;
- b) i titoli dei paragrafi sono usati solo per ragioni di ordine e non influiscono sull'interpretazione del Protocollo;
- c) i riferimenti a paragrafi, elencazioni e documenti, se non diversamente specificato, sono da intendersi relativi ai paragrafi, elencazioni e documenti ricompresi, ovvero, allegati al Protocollo;
- d) i riferimenti a persone includono i loro successori – a titolo universale, ovvero, particolare –, cessionari ed assegnatari.

\* \* \*

Roma, li 30 novembre 2023

Letto, confermato e sottoscritto.

**ONTM**  
  
(Il legale rappresentante *pro tempore*)

**LNI**  
  
(Il legale rappresentante *pro tempore*)